

Civile Ord. Sez. 6 Num. 32 Anno 2021

Presidente: COSENTINO ANTONELLO

Relatore: PICARONI ELISA

Data pubblicazione: 07/01/2021

### ORDINANZA

sul ricorso 22534-2019 proposto da:

CONDOMINIO GRIGIO PERLA, in persona dell'Amministratore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GERMANICO 107, presso lo studio dell'avvocato CINZIA DE MICHELI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato GABRIELE BRUYERE;

*- ricorrente -*

*contro*

MILONE SIMONA;

*- intimata -*

avverso la sentenza n. 157/2019 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 25/01/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 29/09/2020 dal Consigliere Relatore dott. ELISA PICARONI.

*Ritenuto* che il Condominio Grigio Perla di Via Giovanni Verga n. 8, in Venaria Reale (TO), ricorre, sulla base di due motivi, per la cassazione della sentenza della Corte d'appello di Torino, pubblicata il 25 gennaio 2019, <sup>che ha</sup> rigettato l'appello proposto dal medesimo Condominio avverso la sentenza del Tribunale di Ivrea n. 363 del 2017, e nei confronti di Simona Meloni;

che la Corte d'appello, dopo avere rilevato che effettivamente l'atto di citazione era carente dell'avviso *ex art. 163, n. 7), cod. proc. civ.* avuto riguardo alla decadenza dalla facoltà di eccepire l'incompetenza del giudice adito ai sensi dell'art. 38 cod. proc. civ., ha ritenuto che la nullità «sebbene sussistente», non comportasse la nullità dell'intero giudizio di primo grado, e dovesse ritenersi «comunque sanata», dal momento che il Condominio non aveva eccepito in sede di gravame l'incompetenza del giudice adito;

che la parte intimata non ha svolto difese in questa sede;

che il relatore ha formulato proposta di decisione, ai sensi dell'art. 380-*bis* cod. proc. civ., di manifesta infondatezza del ricorso;

che il ricorrente ha depositato memoria.

*Considerato* che con il primo motivo è denunciata violazione o falsa applicazione dell'art. 12 preleggi, 159, 162, 164 cod. proc. civ. in relazione all'art. 163, n. 7, cod. proc. civ., nonché omessa/ insufficiente motivazione, e si contesta che la Corte d'appello, dopo avere rilevato la nullità della citazione introduttiva, che aveva inficiato l'intero giudizio di primo grado, non abbia provveduto a rinnovare gli atti, come imposto dall'art. 164 cod. proc. civ., ritenendo erroneamente che la nullità fosse sanata;

che il secondo mezzo denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 112, 115, 132, n. 4, cod. proc. civ., nonché vizio di motivazione e omesso esame di un fatto storico, riproponendo le censure già esposte nel motivo che precede sotto il diverso profilo della motivazione apparente ;

che il primo motivo di ricorso è fondato e assorbe il rimanente;

che, diversamente da quanto ritenuto dalla Corte d'appello, la nullità della citazione introduttiva per mancanza dell'avvertimento *ex* art. 163, n. 7, cod. proc. civ. imponeva la declaratoria di nullità del giudizio di primo grado, con conseguenziale rinnovazione dello stesso e, all'esito, decisione nel merito, non ricorrendo una ipotesi di rimessione della causa al primo giudice (*ex plurimis*, Cass. n. 7885 del 2018; Cass. n. 10580 del 2013; Cass. Sez. U 9217 del 2010);

che, stante la contumacia del Condominio nel giudizio di primo grado, non era configurabile la sanatoria della nullità in oggetto, la quale presuppone – giusta la previsione dell'art. 164, terzo comma, cod. proc. civ. – che il convenuto si sia costituito e non abbia eccepito la nullità;

che l'accoglimento del ricorso comporta la cassazione della sentenza impugnata con rinvio al giudice designato in dispositivo, il quale procederà alla rinnovazione del giudizio di merito, regolando anche le spese del presente giudizio.

### **PER QUESTI MOTIVI**

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d'appello di Torino, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI-II Sezione